

REGOLAMENTO (CEE) N. 297/91 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) per tener conto dell'adesione della Namibia alla quarta convenzione ACP-CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90⁽²⁾ ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, con la decisione n. 4/90, del 23 novembre 1990, il consiglio dei ministri ACP-CEE ha inserito la Namibia tra gli Stati firmatari della quarta convenzione ACP-CEE;

considerando che tale decisione prevede l'assegnazione alla Namibia, nel quadro del protocollo n. 7 della convenzione, di un contingente annuo di carni bovine;

considerando che è pertanto necessario adeguare l'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 715/90 e completare il titolo I del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 715/90 è modificato nel modo seguente

- 1) nell'elenco dell'allegato I è aggiunta la menzione « Namibia »;
- 2) nel titolo I è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 4 bis

1. Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili alla Namibia per i seguenti quantitativi, espressi in carne disossata

- primo e secondo anno civile: 10 500 tonnellate,
- terzo, quarto e quinto anno civile: 13 000 tonnellate.

2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 sono applicabili anche alla Namibia. A tal fine, i quantitativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiunti all'importo citato all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.